

Rapporto

numero

8225 R

data

15 febbraio 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

della Commissione giustizia e diritti sulla mozione 22 febbraio 2021 presentata da Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi “Per una maggiore pubblicità e informazione del Potere giudiziario” (v. messaggio 11 gennaio 2023 n. 8225)

I. CONTENUTO DELL’ATTO PARLAMENTARE

L’art. 30 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.) prevede che *«l’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La Legge può prevedere eccezioni»*.

Tale principio è stato concettizzato nel Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) nel Codice di diritto processuale penale svizzero (CPC), ma anche in diverse leggi cantonali, fra cui la LPAm, la Lptca, ecc.

I mozionanti rilevano che “sulla carta” tale principio è codificato, ma *de facto* la sua applicazione presenta ancora oggi importanti lacune.

Nell’atto parlamentare si rileva in particolare che solo le udienze della Pretura penale, del TPC e CARP, ossia in materia penale, sono annunciate, mentre quelle in materia civile e amministrativa no.

Sul sito del Cantone c’è un link che permette l’accesso alle sentenze (<http://www.sentenze.ti.ch>), nel quale sono riportate oltre 50’000 decisioni più o meno catalogate, dove in materia civile si trovano unicamente quelle del Tribunale di appello ma non quelle emanate dalle Preture civili.

A mente dei mozionanti questo costituirebbe un problema, poiché numerose sentenze emesse da queste autorità di prima istanza non sono oggetto di appello, e in particolare quelle in materia di diritto del lavoro e locazione potrebbero costituire importanti riferimenti per gli addetti ai lavori e non.

Un’altra criticità rilevata nell’atto parlamentare è che la decisione di pubblicare o meno una Sentenza sul sito dipende dalla discrezionalità della corrispondente autorità giudiziaria che l’ha emanata, senza contare che vi sono anche problematiche nella tempistica della pubblicazione di questi documenti.

Secondo i mozionanti, ciò costituisce una violazione del principio della trasparenza nella giustizia.

I mozionanti prendono quale esempio virtuoso il Tribunale federale (TF), il Tribunale penale federale (TPF) e il Tribunale amministrativo federale (TAF), i quali pubblicano tutte le loro sentenze una settimana dopo averle intimare alle parti.

Nell'atto parlamentare si sottolinea che l'adozione di questa prassi non costituisce un aggravio di costi, poiché gli strumenti a disposizione delle nostre autorità esistono già.

Per migliorare la situazione attuale, i mozionanti propongono di pubblicare le udienze civili e amministrative su una pagina del sito cantonale, così come avviene già in ambito penale, mentre per la pubblicazione delle sentenze propongono di adeguare i processi interni dei singoli tribunali, anonimizzando la decisione parallelamente alla preparazione di quella che verrà poi intimata alle parti.

Inoltre, nell'ottica di un'informazione dinamica, essi indicano che si potrebbe prendere quale esempio il sito del TAF (<http://www.bvger.ch>), dove sulla pagina iniziale viene data evidenza ai casi ritenuti importanti.

Concludendo, l'atto parlamentare propone al Consiglio di Stato, rispettivamente alla Magistratura, di migliorare l'implementazione del principio della pubblicità e di valutare l'adozione di un concetto di informazione dell'intero Potere giudiziario.

II. MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Governo ha preso posizione con il messaggio n. 8225 del 11 gennaio 2023 invitando ad aderire alla richiesta formulata nella mozione.

Il messaggio sottolinea che il principio della pubblicità, oltre che essere sancito dalla Costituzione federale, è garantito anche dalla CEDU. In particolare, l'art. 6§1 prevede il diritto ad un processo equo, stabilendo, fra l'altro, che «*la Sentenza deve essere resa pubblicamente*». Questo garantisce anche la libertà di informazione, codificata all'art. 16 cpv. 3 Cost.

Tali principi fondano lo Stato di diritto (art. 5 Cost.).

Il Governo sottolinea che il principio della pubblicità garantisce sia la trasparenza del sistema giudiziario sia delle Sentenze emesse dai tribunali; non solo per le parti interessate nel procedimento ma anche per tutti i cittadini che potrebbero avere un interesse a conoscere come la legge è applicata.

Tale principio non è tuttavia assoluto e la pubblicità delle udienze trova il suo limite laddove vi sono interessi privati e pubblici preponderanti.

In relazione alla situazione in Ticino il messaggio sottolinea, così come correttamente evidenziato dai mozionanti, che sono accessibili al pubblico unicamente le sentenze di secondo grado, fatto salvo l'ambito penale, ma anche qui la situazione non può dirsi soddisfacente.

Per quanto concerne invece la pubblicità delle udienze, il Governo precisa che sono rese pubbliche solo quelle in ambito penale, previste la settimana successiva (Pretura penale, TPC, CRP e CARP).

La situazione attuale non concretizza dunque appieno il principio della pubblicità e dell'informazione nell'ambito giudiziario.

Per questi motivi, per mezzo del Dipartimento competente e in collaborazione con la Magistratura, il Consiglio di Stato intende studiare come implementare tali principi, in considerazione anche dell'iniziativa generica approvata dal Parlamento il 25 febbraio 2015 denominata *Effettiva pubblicità delle udienze e delle sentenze delle autorità giudiziarie del Cantone Ticino*, promossa dall'allora deputato Giudici.

III. APPROFONDIMENTI E CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione giustizia e diritti, dopo avere sentito i mozionanti e preso atto dell'adesione del Governo all'atto parlamentare, ritiene anch'essa di raccomandare al Parlamento il suo accoglimento.

In questo modo i principi della pubblicità e dell'informazione del potere giudiziario potranno essere attuati in modo concreto e soddisfacente anche nel nostro Cantone, senza dover rimanere confinati solo "sulla carta".

Tali principi non sono tuttavia assoluti. Essi devono rispettare il diritto superiore, segnatamente: gli artt. 69-74 CPP, la LDP, l'art. 6 cpv. 1 CEDU, l'art. 14 cpv. 1 del Patto ONU-I e la Convenzione di Istanbul, con particolare riguardo alla tutela delle parti lese, le quali possono richiedere di condensare, parzializzare o impedire l'accesso del pubblico e dei media alle sentenze concernenti lesioni all'integrità fisica, sessuale o psichica.

Pertanto, la Commissione invita il Governo ad aggiornare anche le misure per garantire e proteggere al meglio gli interessi degni di protezione della personalità delle parti toccate dal giudizio reso sì pubblico ma in forma adeguatamente anonima

IV. CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni suesposte, all'unanimità la Commissione giustizia e diritti invita il Gran Consiglio ad accogliere la mozione del 22 febbraio 2021 presentata da Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi *Per una maggiore pubblicità e informazione del Potere giudiziario*.

Per la Commissione giustizia e diritti:

Roberta Soldati, relatrice

Aldi - Bertoli - Corti - Dadò - Durisch - Gaffuri -

Galusero - Gendotti - Guscio - Lepori C. -

Maderni - Minotti - Noi - Pagani - Petrini - Viscardi